

PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies"

Iniziativa finanziata dall'Unione europea -- NextGenerationEU.

National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology

Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA

Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP UNINA: E63C22000940007

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI FARMACIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di un "Automated mRNA Production System at scale suitable for drug discovery and preclinical development with Critical Reagent Supply and Processing System".

CUP: E63C22000940007 - CUI: F00876220633202400035

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura un "***Automated mRNA Production System at scale suitable for drug discovery and preclinical development with Critical Reagent Supply and Processing System***".

La strumentazione scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite e funzionanti, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

Sono inclusi, quindi, nella fornitura i servizi accessori e connessi di consegna, installazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto, configurazione, collaudo, formazione ed avvio operativo delle apparecchiature, nonché la gestione in garanzia delle apparecchiature.

Il presente appalto è finanziato nell'ambito del progetto PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "***Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies***".

Iniziativa finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU- National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA - Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP UNINA: E63C22000940007.

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, installazione collaudo e training di un "Automated mRNA Production System at scale suitable for drug discovery and preclinical development with Critical Reagent Supply and Processing System".

Art. 2 – Disciplina dell'appalto

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- Decreto legislativo n. 36/2023, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990;
- Norme del codice civile;
- Vigente PIAO approvato con Delibera del CdA del 30/01/2024 nel quale sono ricomprese le misure di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo;
- Vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO approvato con Delibera del CdA del 30/01/2024;
- D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- Disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Ulteriori leggi speciali applicabili.

Art. 3 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura

Tutte le attrezzature oggetto di fornitura dovranno essere consegnate, rese operative e validate a completo carico dell'operatore economico, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Progetto in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato e degli elaborati di gara. L'appaltatore deve inoltre garantire le seguenti attività, da intendersi integralmente remunerate nel prezzo offerto in sede di gara: trasporto, scarico, montaggio, posizionamento in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi, installazione, configurazione, formazione, garanzia ecc.

Il trasporto sarà effettuato a cura e spese dell'appaltatore, il quale dovrà provvedere con personale a propria disposizione alla consegna al piano della fornitura nei locali indicati di seguito:

- Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via Tommaso De Amicis piano -1 (NA) (codice NUTS ITF33);

La fornitura deve essere effettuata **entro 4 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata, ai sensi degli artt. 17 co. 8, 9 del d. lgs. 36/2023 s.m.i., e dall'art. 8 della l. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76);

Nei predetti tempi sono compresi il trasporto e la messa in funzione dell'intera fornitura. La consegna della fornitura dovrà avvenire in un'unica soluzione, al termine della quale sarà redatto apposito verbale di consegna e sarà effettuato apposita verifica di conformità. Resta inteso che la fornitura deve essere completata entro i termini temporali sopraindicati.

Tutte le attrezzature fornite dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- I requisiti stabiliti nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- I requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- I requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- Le apparecchiature fornite dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n.80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- I requisiti di immunità definiti dalla EN55024;
- I requisiti relativi alla restrizione all'uso di sostanze pericolose previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2011/65/UE, (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i.;

Dopo la consegna, andrà effettuata la loro installazione e messa in esercizio. Per l'installazione e gli allacciamenti di ogni genere, l'appaltatore dovrà provvedere a:

- l'installazione a regola d'arte delle apparecchiature fornite;
- verifiche di sicurezza elettrica post-installazione come da normativa vigente;
- allacciamento agli impianti esistenti;
- qualsiasi altra opera che si dovesse rendere necessaria anche se non esplicitamente prevista dal presente documento.

L'operatore economico dovrà provvedere allo smaltimento completo del materiale di risulta (gli imballaggi ecc.), a propria cura e spese, come onere compreso nel prezzo di fornitura.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato speciale di appalto e del capitolato tecnico di fornitura e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica dell'appaltatore.

Per la consegna dovrà essere redatto dal Fornitore, unitamente al Responsabile Unico del Progetto un apposito "verbale di consegna e montaggio", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

La data ed il luogo dell'avvenuta consegna e del montaggio;

- l'oggetto della fornitura;
- La data ed il numero dell'ordine (contratto ecc.)

I numeri di serie delle apparecchiature e degli eventuali elementi aggiuntivi;

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'Amministrazione concluderà le attività di "Consegna e Montaggio", permettendo l'avvio della successiva fase di "Configurazione ed Avvio Operativo".

Art. 4 – Formazione e assistenza in garanzia

L'appaltatore dovrà altresì fornire assistenza e supporto alla Stazione appaltante eseguendo attività di formazione.

In aggiunta a quanto sopra, il fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di almeno 12 (dodici) mesi a partire dalla data del superamento della verifica di conformità della strumentazione. Tale garanzia dovrà comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "consumabili" chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione.

Dovranno ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione.

Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce pertanto grave inadempimento contrattuale.

Infine, trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, l'appaltatore è tenuto al rispetto:

- del principio del "*Do No SignificantHarm*" (DNSH), ossia del "*non arrecare danno significativo*" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

- degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 che risultino applicabili in relazione alla propria dimensione aziendale, nel perseguimento dei principi di pari opportunità, generazionale e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

Art. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elaborato tecnico di fornitura;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'apparecchiatura oggetto del presente appalto di fornitura dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, **entro 4 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna anticipata della fornitura.

Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non solo la "consegna" delle attrezzature, ma anche l'installazione, la configurazione, l'avvio.

Art. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice, trattandosi di *"interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico"*, e nello specifico di *"forniture di particolare importanza di importo superiore a € 500.000,00"* è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del DEC viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia ai termini e alle condizioni contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Si procede in senso analogo in caso di consegna anticipata della fornitura.

Art. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina e le ipotesi di eventuale sospensione del contratto trova applicazione l'art. 121 D.lgs. 36/2023.

Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della

fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di verifica di conformità. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile Unico del Progetto;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei conseguenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste italiane Spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

Art. 13 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Trova applicazione quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.125 del Codice e 48 comma 1 del D.L. 77/2021 in materia di anticipazione del prezzo nella misura del 20% incrementabile fino al 30% secondo le modalità ivi previste. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 14 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice. I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate. La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e delle eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate secondo il disposto dell'art. 60, co. 4 del Codice. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 15 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, in vista della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e modalità previste dall'art. 106

D.lgs. 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e secondo le modalità previste dall'art. 117 co. 8 D.lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture o nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Art. 17 – SICUREZZA

Nell'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. Incombe a carico della ditta aggiudicataria qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso dell'esecuzione della prestazione, alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili del Dipartimento o di terzi.

Il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti dell'Amministrazione e del personale da esso preposto al controllo ed alla verifica del servizio. Inoltre, tenuto conto che l'appalto ha ad oggetto la fornitura della strumentazione, con allaccio alla rete elettrica e comunque con un tempo di installazione pari o inferiore ai 5 giorni/uomo, conformemente agli indirizzi ricevuti dalla competente Ripartizione Prevenzione e Sicurezza, non risulta necessaria l'elaborazione del DUVRI. Tuttavia, il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti, che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione al fine dell'eventuale successiva stesura del DUVRI.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'ipotesi di modifica soggettiva di cui all'art. 120, co. 1, lettera d) D.lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Art. 19– CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 D.lgs. 36/2023, per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione).

Art. 20– SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto, alle condizioni, limiti e modalità ivi riportati.

Art. 21 – PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e/o nella consegna dei beni oggetto di fornitura rispetto alle tempistiche del contratto e del capitolato sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

Trattandosi di una procedura finanziata da fondi del PNRR occorre applicare l'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, che prevede l'applicazione di penali giornaliere per il ritardato adempimento delle prestazioni, nella misura compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono superare complessivamente il 20% di detto ammontare, pena la risoluzione del contratto. L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell' art 47 comma 3 del D.L. n. 76 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. L' operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l' applicazione delle penali di cui all' art 47 comma 6 del D.L. n. 76 del 2021 convertito con legge n. 108 del 2021 da commisurare alla gravità della violazione e proporzionali all' importo del contratto o alle prestazioni dello stesso (art. 47 comma 6 e per la quantificazione art. 50 del D.L. 77/2021), nel limite massimo del 20 % dell'importo netto contrattuale, nonché l' impossibilità di partecipare, in forma singola/associata, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti finanziati con risorse a valere su PNRR.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 36/2023, qualora si verifichino le ipotesi, i presupposti e le condizioni ivi riportati.

In particolare, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali irrogate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

Art. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-*ter* e 92 co. 4 D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

Art. 24 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura, il DEC procederà alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni di fornitura, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Art. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 36/2023, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

Art. 27 ELEZIONI DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Mariarosaria Persico